

SENTENZA

Tribunale sez. lav. - S.Maria Capua V., 29/05/2018, n. 1488

Intestazione

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA

Il Tribunale di S.M.C.V., in persona della dott.ssa Rosa Del Prete, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nell'udienza di discussione del 29/05/2018 nella causa iscritta al ruolo generale degli affari contenziosi al n. 3602/2012 del ruolo generale

TRA

M.E., rappresentato e difeso dall'avv.to MA. GA., elett.te dom.to in FALCIANO DEL MASSICO VIA (omissis...) c/o AVV. C. ZANNINI, giusta procura agli atti

RICORRENTE

E

X srl, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv.to RICCIARDELLI ANTONIO, elett.te dom.ta in CASERTA CORSO (omissis...), giusta procura agli atti

RESISTENTE

Con ricorso in riassunzione del 27.04.2012, depositato a seguito di pronunzia di incompetenza territoriale del Tribunale di Cassino, parte ricorrente agiva nei confronti della società convenuta, sulla premessa dell'intercorrenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato dal 06.09.2004 al 24.04.2007, per la condanna della stessa al pagamento della complessiva somma di Euro 52.290,86 a titolo di differenze di retribuzione per lavoro ordinario, straordinario, TFR, ferie non godute, 13^a e 14^a mensilità, integrazione salariale di malattia, come specificate nei conteggi allegati al ricorso.

Esponesse di avere svolto mansioni di autotrasportatore, con inquadramento nel III livello Super C.C.N.L. "Trasporto Merci e Logistica".

Parte resistente eccepeva la decadenza dal diritto di richiedere differenze retributive per indennità di trasferta e straordinario, ai sensi dell'art. 8 del contratto individuale di lavoro, che prevedeva l'applicazione dell'art. 11 del CCNL; nel merito, deduceva l'esattezza delle retribuzioni erogate a titolo di indennità di trasferta, in quanto determinate con il criterio della forfetizzazione, in applicazione del CCNL; deduceva di nulla dovere a titolo di straordinario, avendo il ricorrente lavorato nei limiti dell'orario ordinario, mai di sabato.

Spiegava domanda riconvenzionale di risarcimento del danno cagionato dal lavoratore mentre era alla guida di un automezzo aziendale, pari ad Euro 8.520,00 per la riparazione del veicolo e ad Euro 10.000,00 per lucro cessante da fermo del mezzo, chiedendone la condanna al pagamento di Euro 11.396,46 previa compensazione con le somme riconosciute dovute a titolo di TFR, integrazione per malattia, 13^a mensilità.

Il ricorrente, costituendosi in replica alla riconvenzionale, eccepeva che il sinistro non era stato cagionato dall'alta velocità di guida, bensì dalla rottura improvvisa dell'automezzo, sicché chiedeva il rigetto della domanda.

Rileva il Tribunale che il ricorso è parzialmente fondato.

Preliminarmente, deve respingersi l'eccezione di decadenza.

L'eccezione è stata sollevata in virtù del punto 8 del contratto individuale di lavoro, non disconosciuto dal lavoratore ed in atti depositato.

Orbene, effettivamente il contratto individuale di lavoro prevede il rinvio all'art. 11, co. 10 C.C.N.L. "Autotrasporto Merci e Logistica", il quale contempla un'ipotesi di decadenza, sancendo il termine di sei mesi, decorrenti dalla percezione dell'indennità forfetizzata di trasferta e degli emolumenti per lavoro straordinario, entro il quale il lavoratore è tenuto a chiedere le differenze per le predette voci.

Tuttavia, al fine di delibare l'efficacia della suddetta clausola negoziale occorre esaminare, a monte, la normativa dettata dal C.C.N.L. alla quale rinvia il contratto individuale.

In particolare, l'art. 11 C.C.N.L. "Autotrasporto Merci e Logistica" del 29/01/2005 avente decorrenza dal 01.1.2004 così recita, nella parte di interesse:

"... La eventuale maggior durata del lavoro effettivo...viene retribuita con le maggiorazioni previste per il lavoro straordinario nel modo seguente:

a) Secondo l'attività effettivamente prestata quale risulta dal foglio di registrazione del cronotachigrafo...;

b) Secondo quanto previsto dagli accordi aziendali, ovvero dagli accordi territoriali di cui al successivo paragrafo, per la definizione, anche forfettaria dei trattamenti di trasferta e del compenso per lavoro straordinario.

Accordi collettivi territoriali

Gli accordi collettivi territoriali stabiliscono regole per la forfettizzazione che facciano riferimento alle "linee-guida" stabilite fra le parti a livello nazionale.

Tali accordi vengono stipulati secondo le seguenti modalità.

1) **Accordo-quadro territoriale** - Definisce, senza determinarne i valori, i parametri di riferimento per gli accordi di forfettizzazione. I valori di forfettizzazione saranno determinati a livello aziendale. Per le aziende che occupano meno di 8 dipendenti autisti, salvo che le stesse non applichino accordi aziendali ovvero i parametri di riferimento di cui agli "accordi quadro territoriali", gli accordi territoriali stessi potranno determinare altresì i valori della forfettizzazione. Sono comunque fatte salve altre norme di regolazione della materia purché rientrino nella fattispecie di accordi collettivi stipulati fra le parti titolate a norma del presente contratto, conclusi precedentemente alla stipula del presente c.c.n.l.

2) **Accordi per servizi omogenei e/o per bacini di traffico** - Tali accordi vengono stipulati fra le Associazioni datoriali e le OO.SS. stipulanti e firmatarie il presente c.c.n.l., laddove si individuino, a livello territoriale, condizioni oggettivamente omogenee in ragione della tipologia dei servizi, della durata e della qualità delle relazioni e dei bacini di traffico. A fronte di tali condizioni, i valori delle forfettizzazioni saranno individuati all'interno dell'accordo territoriale.

Gli accordi aziendali e territoriali saranno depositati presso le Direzioni del lavoro e quelle degli Istituti previdenziali, territorialmente competenti, a norma dell'art. 3, D.L. n. 318 del 1996, convertito nella L. 29 luglio 1996, n. 402, affinché abbiano piena efficacia anche agli effetti previdenziali, come previsto dalla stessa legge.

La forfettizzazione dei trattamenti di trasferta e dei compensi per lavoro straordinario ha la natura e l'efficacia di accordo collettivo.

Sono titolate alla stipulazione degli accordi collettivi suddetti le imprese e le loro Associazioni da una parte; le R.S.U., le R.S.A., il delegato d'impresa, le rappresentanze territoriali delle OO.SS. stipulanti e firmatarie, dall'altra.

Gli accordi collettivi si applicano alla totalità dei lavoratori dipendenti delle aziende che rientrano nel campo di applicazione degli accordi stessi.

Gli accordi collettivi territoriali si applicano altresì a tutte le imprese ed ai loro dipendenti che, pur non aderendo alle Associazioni ed alle OO.SS. stipulanti, vi abbiano dato adesione volontaria, applicandoli di fatto.

Le imprese che sono tenute all'applicazione degli accordi territoriali, possono derogare agli stessi soltanto con accordi collettivi aziendali, conclusi dalle parti titolate a norma del presente articolo.

Le parti, entro 12 mesi dalla stipula del presente c.c.n.l., si impegnano a far rientrare eventuali accordi individuali plurimi, già esistenti a livello aziendale alla data della stipula del presente c.c.n.l., nell'ambito degli accordi collettivi previsti dal presente articolo, con l'esercizio dei poteri loro conferiti dai rispettivi statuti. Le parti verificheranno, con incontri trimestrali, a livello nazionale, lo stato di effettiva realizzazione dell'impegno di cui sopra anche assumendo dati inerenti il numero, le quantità e la qualità, nonché la distribuzione territoriale degli accordi collettivi stipulati.

Per l'efficacia di tali accordi si applica agli stessi la seguente clausola di decadenza: "il lavoratore è tenuto, a pena di decadenza, a chiedere il pagamento delle differenze di indennità di trasferta e di compenso per lavoro straordinario che ritenga dovute, derivanti dal presente accordo, nel termine perentorio di sei mesi dalla data in cui riceve i compensi ai titoli suddetti". Gli accordi di cui sopra dovranno essere firmati per adesione dai lavoratori interessati."

Dunque, la norma sancisce la natura necessariamente collettiva degli accordi di forfetizzazione, in un'evidente ottica di garanzia per i lavoratori derivante dalla negoziazione dell'accordo ad opera delle associazioni sindacali; inoltre, l'art. 11 C.C.N.L. sopra richiamato prevede la clausola di decadenza in esame e la qualifica come condizione di efficacia degli accordi collettivi di forfetizzazione.

Tuttavia, il disposto normativo è nel senso di demandare esclusivamente alla contrattazione di secondo livello, aziendale e territoriale - la quale, soltanto, può e deve prevedere la clausola decadenziale in esame - l'individuazione dei valori di forfetizzazione dei compensi per l'indennità di trasferta e lavoro straordinario.

In effetti, la disposizione ha creato una riserva di competenza, sicché non è consentito ad altre fonti disciplinare la materia.

Nel caso di specie, invece, la forfetizzazione e la connessa clausola di decadenza sono disciplinate da un accordo individuale, il contratto di assunzione; dunque, da un atto

sottoscritto esclusivamente dal datore di lavoro e dal lavoratore e non dalle associazioni di categorie o dalle rappresentanze sindacali, uniche legittimate alla stipula, in ottemperanza alle disposizioni dell'art. 11 predetto.

Pertanto, in assenza di adeguato recepimento delle disposizioni della contrattazione collettiva nazionale sulla forfettizzazione, non può riconoscersi efficacia e validità alle disposizioni del contratto individuale in esame, tanto per quanto concerne la forfettizzazione dell'indennità di trasferta e dello straordinario, quanto per la clausola decadenziale, trattandosi di materia sottratta espressamente all'autonomia privata individuale in un'evidente *ratio* garantista per il lavoratore.

Esclusa la decadenza dal diritto alle differenze retributive, occorre verificare la fondatezza della pretesa.

Dunque, innanzitutto, -bisogna precisare che cosa debba intendersi per lavoro straordinario nel caso in esame, posto che la società resistente sostiene che l'istante, rientrando nella categoria dei lavoratori discontinui, sia assoggettato all'orario di lavoro di 47 ore settimanali, come definito dall'art. 11 bis del contratto collettivo in esame.

Orbene, la norma collettiva invocata non può dirsi applicabile, benché espressamente richiamata nel contratto individuale di lavoro, la cui clausola deve dichiararsi inefficace tra le parti siccome adottata in violazione delle previsioni all'uopo dettate dal CCNL.

Si riporta il testo dell'art. 11-bis:

"In deroga a quanto previsto dall'art. 11, punto 1, il limite di orario ordinario di lavoro è di 47 ore settimanali per il personale viaggiante inquadrato nel livello 3°super, il cui tempo di lavoro effettivo non coincide con i tempi di presenza a disposizione in ragione di oggettivi vincoli di organizzazione derivanti dalla tipologia dei trasporti, in genere di carattere extraurbano, che comportino assenze giornaliere continuate per le quali spettano l'indennità di trasferta di cui all'art. 19, per i quali vengono utilizzati automezzi che rientrano nel campo di applicazione dei regolamenti CEE n. 3820/85 e n. 3821/85 e la cui attività rientri in quella definita al successivo comma 2. Il limite massimo di prestazione per gli autisti di cui al presente articolo è di 250 ore mensili.

Ai lavoratori che esercitano l'attività nelle condizioni suddette - e, perciò, considerati discontinui anche a norma del R.D. L. 15 marzo 1923, n. 692, R.D. 10 settembre 1923, n. 1955, R.D. 6 dicembre 1923, n. 2657 - fermo restando quanto previsto dall'art. 11, comma 9, lett. a), e secondo quanto previsto dagli eventuali accordi di cui allo stesso comma, lett. b), si applicano i criteri di retribuzione del periodo di impegno lavorativo determinati secondo quanto di seguito previsto:

- a) periodi di guida;
- b) tempo occorrente per la collaborazione alle operazioni di carico e scarico delle merci, a norma dell'art. 34, comma 1, del presente contratto;
- c) tempo occorrente per la manutenzione ordinaria e straordinaria, a norma dell'art. 36 del presente contratto;
- d) attività amministrative derivanti dalle mansioni di conducente;
- e) tempo occorrente per le operazioni di rifornimento, di pulizia, verifica dell'efficienza del veicolo, accertamenti della sicurezza del carico;
- f) tempi di attesa, funzionalmente necessari per l'esecuzione del servizio.

L'attività del conducente, in quanto non trasfertista, si esercita in partenza dal luogo fisso nel quale è situata l'abituale sede di lavoro, per rientrare nello stesso luogo, fermo restando che tale attività è quella definita in modo positivo al comma 2.

In occasione della stipula degli accordi collettivi aziendali di cui all'art. 11, comma 9, punto b), sarà verificata la sussistenza delle condizioni che costituiscono requisito essenziale per l'applicazione del regime di orario previsto dal presente articolo.

Tutte le ore prestate oltre il limite di cui al comma 1 saranno retribuite con le maggiorazioni per lavoro straordinario."

Come si evince dalla lettera dell'art. 11-bis, la norma ha portata derogatoria della disciplina generale dell'orario di lavoro dettata dall'art. 11; tuttavia, la qualificazione del lavoro come "discontinuo" e l'applicabilità del regime orario ivi previsto è esclusivamente demandato alla contrattazione collettiva aziendale, al fine di garantire che siano le parti sociali a verificare preventivamente la ricorrenza, per ciascuna specifica realtà aziendale, delle condizioni di lavoro come elencate dall'art. 11 bis in esame; nel caso di specie, invece, difetta la disciplina collettiva, essendo la relativa clausola inserita direttamente nel contratto individuale di lavoro.

La previsione individuale, tuttavia, non può avere efficacia tra le parti essendo stata adottata in difformità dal C.C.N.L. e senza le garanzie di tutela del lavoratore, sostanzialmente traducendosi in un trattamento potenzialmente deteriore.

A ciò si aggiunga che la X ha aprioristicamente invocato l'art. 11-bis sol perché richiamato nel contratto individuale; mentre non ne ha dedotto né dimostrato i presupposti applicativi, ovvero l'effettiva qualificabilità del M.E. come lavoratore discontinuo; dunque, non ha provato che il tempo di lavoro effettivo non coincidesse con i tempi di presenza a disposizione, in ragione di

oggettivi vincoli di organizzazione derivanti dalla tipologia dei trasporti, in genere di carattere extraurbano, che comportino assenze giornaliere continuate.

Del resto, come precisato, una simile valutazione è espressamente demandata alle parti sociali.

Nella specie, dunque, non risultando applicabile la previsione derogatoria dell'art. 11-bis, deve ricorrersi all'art. 11 C.C.N.L. Trasporti e qualificare come straordinario il lavoro eccedente le 39 ore settimanali.

Tanto precisato, va osservato che l'orario di lavoro svolto dal ricorrente e sulla cui base è stata formulata la domanda è dimostrato, innanzitutto, documentalmente attraverso le copie dei dischi cronotachigrafi relativi all'intero periodo di lavoro.

Rispetto a tale documentazione, nessuna eccezione è stata sollevata, tantomeno ne è stata disconosciuta l'autenticità, sicché essa può esser validamente assunta come prova, a fondamento della decisione, in conformità a quanto espresso dalla Suprema Corte sull'efficacia probatoria delle copie dei dischi cronotachigrafi ove non espressamente e specificamente disconosciute nella loro conformità ai fatti in essi registrati (cfr. Cass. n. 10366/2014; Cass. n. 9006 del 2002; Cass. n. 16098 del 2001).

In effetti, solo nel verbale dell'odierna udienza, sollecitato sul punto dal giudice in sede di discussione orale, il procuratore della resistente ha dedotto di non aver disconosciuto la documentazione in questione siccome non elencata, in ricorso, tra i documenti depositati dall'istante, essendo ivi piuttosto stato richiesto al giudice di emettere un ordine di esibizione dei dischi.

In verità, il ricorrente ha espressamente menzionato, a pg. 7 del ricorso, le copie dei dischi cronotachigrafi quale allegato n. 9 della propria produzione, altresì deducendo di aver elaborato i prospetti riepilogativi delle ore mensilmente lavorate (all. 8) proprio sulla base dei dati estratti dalle predette copie.

Inoltre, in sede di istanze istruttorie (pg. 10 del ricorso) ha espressamente dedotto di offrire "n. 11 documenti indicati nelle premesse di fatto".

Quanto all'istanza istruttoria volta a conseguire l'ordine di esibizione, la stessa attiene ai dischi cronotachigrafi, ovviamente non detenuti dal lavoratore, ma dalla società.

Pertanto, le copie dei dischi in questione sono state dedotte in ricorso, ivi elencate come allegati offerti in produzione e, dunque, ritualmente depositate in atti.

Ne consegue che era onere della società, ove ritenuto, procedere al relativo disconoscimento, che peraltro non avrebbe inficiato definitivamente l'efficacia probatoria delle copie in questione, piuttosto facendole solo degradare al livello di indizi, perfettamente utilizzabili dal giudice a fini decisori ove confermati *aliunde*.

In proposito, rilevano - per quanto non necessario in virtù dell'omesso disconoscimento della predetta documentazione - le risultanze della prova testimoniale.

L'istruttoria orale è stata espletata attraverso l'escussione di colleghi di lavoro, con mansioni di autisti, assegnati alle medesime tratte percorse dal ricorrente e, dunque a diretta conoscenza dei fatti, che essenzialmente hanno confermato l'espletamento quotidiano di lavoro straordinario, così potendosi ritenere supportate le risultanze delle copie dei dischi cronotachigrafi.

Il teste B.E. ha dichiarato: "conosco il ricorrente perché abbiamo lavorato insieme nell'anno 2006. Io ho lavorato per 11 mesi nel detto anno per X e mi occupavo di guidare camion della società resistente.

ADR: di solito, partivo alle 05: 00 del lunedì e, poi, rientravo in giornata alle 23: 00-24.00, secondo le distanze da percorrere. Eccezionalmente, è capitato di rientrare alle 20: 00. Questa organizzazione del lavoro si ripeteva tutti i giorni fino al venerdì. Il sabato, invece, partivo alle 05: 00 e rientravo alle 13: 00. Talvolta, se il viaggio era più lungo, potevo partire anche prima ad esempio alle 02: 00.,

ADR: partivo dal piazzale di S. Vittore cioè dal deposito dei camion aziendali. Da lì partiva anche il ricorrente. Partivamo di solito 5-6 camion tutti insieme. Di solito, rientravamo tutti allo stesso orario. Quindi, ho visto il ricorrente sia in partenza che al rientro. Il ricorrente guidava sia camion Volvo sia Scania; non avevamo un automezzo assegnato in via esclusiva, ma ciascun conducente ruotava sui vari automezzi aziendali.

ADR: ho viaggiato insieme al ricorrente sulle seguenti tratte: S. Vittore- Livorno; S. Vittore- Rimini; S. Vittore - Ravenna; S. Vittore- Campobasso. Preciso che abbiamo viaggiato insieme, ma guidando ciascuno il proprio automezzo. Poteva capitare che il viaggio comprendesse tappe intermedie.

ADR: durante i predetti viaggi riposavamo solo per il pranzo, un'ora al giorno. Non ci occupavamo delle operazioni di carico e scarico, durante le quali restavamo in attesa. Le dette operazioni potevano durare al massimo un'ora.

ADR: sugli automezzi non c'era il secondo autista.

ADR: sono andato in ferie una sola settimana nel mese di agosto. Non ricordo il ricorrente.

ADR: nessuno mi ha mai chiesto di non inserire il disco per l'intera tratta o di rimuoverlo una volta raggiunta una certa soglia chilometrica.

ADR: nulla ho percepito per il TFR. Non ho mai avuto cause contro la resistente. Ricordo che il mio rapporto di lavoro è cessato perché mi decurtarono una parte dello stipendio (credo 500,00 euro) per la rottura del semiasse del camion che guidavo.

ADR: sia io che il ricorrente abbiamo trasportato materiali per l'edilizia.

ADR: ricordo di aver trasportato materiali ai cantieri dell'alta velocità a Frosinone."

Il teste S.S., a sua volta, ha dichiarato: "...ho lavorato per la resistente a ottobre 2004 per una settimana di prova e poi ho cominciato nel giugno 2005 fino al febbraio 2006. Oggi lavoro per un'altra società di trasporti GT Trasporti di Frosinone. Quando ho iniziato a lavorare nel 2004 M. già lavorava ed anche nel 2005 e fino a febbraio 2006.

ADR: il lavoro era così organizzato: nel 2005-2006, io il ricorrente e D.S. eravamo i 3 autisti che viaggiavamo insieme e sulle stesse tratte. Dal lunedì al venerdì ci recavamo sul piazzale di S. Vittore- Cervaro dove sono depositati i camion della resistente verso le 3-4 del mattino. Trovavamo nel cruscotto del camion la programmazione giornaliera dei viaggi da fare. Quindi prendevamo il camion ed iniziavamo il viaggio. Viaggiavamo 3-4 veicoli insieme. Andavamo a S. Cesareo nel Lazio per caricare presso una cava il brecciame per l'asfalto. Da lì a Lucera per scaricare. Da lì a Busso di Campobasso per caricare sabbia da scaricare a Sesto Campano al cementificio. Da Sesto Campano al piazzale di S. Vittore-Cervaro. Arrivavamo qui alle 17-18: 00. Le operazioni di carico e scarico duravano 30 minuti. Siccome dovevamo caricare 3 camion le operazioni in tutto duravano 1ora e 30minuti. La cava di S. Cesareo apriva alle 7: 30 e dovevamo aspettare che aprissero; dovevamo però partire così presto dal piazzale per essere i primi a caricare altrimenti avremmo dovuto aspettare tantissimi camion prima di noi. Durante l'attesa di circa 1h e 30m restavamo in cabina nel camion. A Lucera invece le operazioni di scarico erano immediate: in 20 minuti scaricavamo tutti e tre i camion e ripartivamo. Le attività di carico venivano effettuate dal personale della cava e noi autisti dovevamo rimanere in cabina anche per questioni di sicurezza. Lo scarico invece lo facevamo noi perché si trattava di ribaltare il ribaltabile del camion. Prima di andar via da ogni cantiere dovevamo effettuare le operazioni di pesatura che duravano pochi minuti.

Il sabato iniziavamo a S. Vittore-Cervaro alle ore 05: 00 e facevamo meno viaggi fino alle 13: 00. La domenica era di riposo. Si lavorava tutti i sabato.

Altra tratta che abbiamo percorso insieme io il ricorrente e S. è stata la seguente: S. Vittore a S. Cesareo, S. Cesareo a Lucera, Luce a Margherita di Savoia, da Margherita di Savoia a Potenza, da Potenza a S. Vittore. In questo caso gli orari erano dalle 04: 00 alle 20-21: 00 con 2 pause di circa 45 minuti ognuna in cui riposavamo. Preciso che però le due pause

coincidevano con i tempi di carico e scarico nel senso che durante i tempi di carico e scarico il camion risultava fermo per 45 minuti: oltre quei tempi non prendevamo quindi una pausa ulteriore. Dovevamo fruire di una pausa di 45 minuti ogni 9 ore di guida.

In linea generale posso dire che in una settimana alternavamo un giorno con orario 04: 00-21: 00 ed un giorno con orario 04: 00- 17/18: 00 e così a seguire per tutta la settimana. Di notte non viaggiavamo mai.

Nel 2004 ho lavorato 2 giorni viaggiando da S. Vittore a Rocca D'Evandro, da Rocca D'Evandro a Sesto Campano, da Sesto Campano a Venafro, da Venafro a S. Vittore. Ho iniziato alle 06: 00 ed ho finito alle 17-18: 00. La stessa tratta l'ha seguita anche M. ma con un altro camion. P.M. ha lavorato per un maggiore numero di ore perché io ero in prova".

Ed, infine, rileva il contegno processuale della società che non ha offerto gli originali dei dischi né ha dedotto l'orario di lavoro effettivamente osservato (limitandosi a negare lo svolgimento di lavoro straordinario) né infine ha provato che esso fosse diverso da quello risultante dai dischi.

In ordine alla quantificazione delle spettanze devono recepirsi i conteggi di parte ricorrente, siccome basati sul numero di ore dimostrate dai dischi cronotachigrafi; rispetto ai detti conteggi alcuna contestazione è stata mossa dalla società resistente né in ordine ai criteri di formulazione né in merito all'esattezza dei risultati.

Passando all'esame delle differenze retributive concernenti la retribuzione ordinaria, anche il relativo capo di domanda va accolto.

In particolare, quanto al mancato pagamento della 13^a e 14^a degli anni 2006 e 2007, della 14^a anno 2005 dell'integrazione salariale di malattia 2006/2007 e del TFR, il datore di lavoro non solo non ha fornito prova del pagamento, ma addirittura ne ha espressamente ammesso (salvo che per la 14^a) la debenza, sia pure portando le relative somme in compensazione con il dedotto controcredito.

In merito alla quantificazione, nessuna contestazione è stata mossa, in modo preciso e specifico, piuttosto limitandosi la società ad elencare asetticamente gli importi a suo dire ritenuti dovuti, senza offrire alcun conteggio o gli elementi di calcolo all'uopo impiegati od eccipere l'erroneità delle somme *ex adverso* reclamate per i medesimi titoli.

Ne consegue che a fronte di conteggi analitici di parte ricorrente, non espressamente né motivatamente contestati e considerata la non intellegibilità delle somme quantificate dalla resistente, questo giudice ritiene condivisibili i primi, in quanto confortati dalle risultanze istruttorie.

Del resto, le somme rispettivamente rivendicate ed ammesse sostanzialmente coincidono tranne che per il TFR, la cui differenza tuttavia è connessa alla diversa base retributiva impiegata, a ragione stando all'istruttoria, nel calcolo di parte ricorrente.

Deve essere rigettato, invece, il capo di domanda concernente l'indennità di trasferta, siccome, il ricorrente ne ha invocato il pagamento asetticamente, senza dedurre i presupposti fattuali fondanti il relativo diritto e la misura dello stesso (diversificata secondo le circostanze elencate dal CCNL), sicché trattandosi di istituto contrattuale, deve ritenersi non provata la spettanza, tantomeno nella misura rivendicata.

Allo stesso modo, deve rigettarsi la domanda tendente all'indennità per ferie e permessi, siccome il lavoratore non ha provato di aver lavorato nei giorni destinati al riposo. La Suprema Corte, infatti, insegna che "Il lavoratore che agisca in giudizio per chiedere la corresponsione dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute ha l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta, risultando irrilevante la circostanza che il datore di lavoro abbia maggior facilità nel provare l'avvenuta fruizione delle ferie da parte del lavoratore. Infatti l'indennità sostitutiva si configura come emolumento di natura retributiva, essendo posta in relazione a lavoro prestato con violazione di norme a tutela del lavoratore e per il quale il lavoratore ha in ogni caso diritto alla retribuzione e, secondo i criteri generali, l'onere probatorio si ripartisce esclusivamente facendo riferimento alla posizione processuale, restando rispettivamente a carico di chi vuol far valere un diritto ovvero di chi ne contesti l'esistenza, la estinzione o la modifica" (Cass. 12311 del 21/08/2003).

Conclusivamente, deve condannarsi X srl, in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento della complessiva somma di Euro 37.839,36. Sono dovuti rivalutazione monetaria ed interessi legali ex art. 429 c.p.c. dalla maturazione del diritto sino al saldo.

Quanto alla spiegata domanda riconvenzionale, la stessa non è meritevole di accoglimento.

Innanzitutto, la società si è limitata a lamentare quale danno emergente il pagamento della somma di Euro 8520,00 per "la riparazione del veicolo", sicché non ha dedotto l'evento dannoso - mediante la descrizione analitica delle parti dell'automezzo danneggiate per effetto del sinistro - causalmente e direttamente riconducibile all'illecito contrattuale, ma piuttosto le conseguenze indirette dell'illecito ovvero sia i costi di riparazione del veicolo.

A ciò si aggiunga che la giurisprudenza della Suprema Corte è costante nel ritenere che ai fini dell'affermazione della responsabilità del lavoratore verso il datore di lavoro per un evento

dannoso verificatosi nel corso dell'espletamento delle mansioni affidategli, è, anzitutto, onere del datore di lavoro dar prova che l'evento dannoso è da riconnettere ad una condotta colposa del lavoratore per violazione degli obblighi di diligenza, e cioè in rapporto di derivazione causale da tale condotta.

Solo una volta che risulti assolto tale onere il lavoratore dovrà provare la non imputabilità a sé dell'inadempimento (così, in motivazione, Cass., 19 luglio 1997, n. 6645; conf. 8 gennaio 2000, n. 138, in passato, Cass., 12 febbraio 1979, n. 949; n. 18375 del 23 agosto 2006).

Nel caso di specie, difetta proprio la prova che il danno emergente, così come risultante dalla fattura di riparazione del 10.4.2017 sia riconducibile al fatto cagionato da M.E..

Infatti, per quanto sia incontestato tra le parti l'avvenuto sinistro stradale in data 27.11.2006 e nonostante che la società abbia prodotto un verbale di polizia stradale di accertamento del superamento del limite di velocità di 20 Km orari - aspetto che consentirebbe, in via presuntiva, di ritenere che il sinistro sia imputabile alla negligenza ed imperizia del conducente, come sostiene la società - tuttavia, difetta la prova che il lamentato danno sia derivato dal sinistro in questione.

Nessun dubbio, inoltre, che il rigetto investa anche il presunto lucro cessante derivante dal fermo dell'automezzo, siccome in alcun modo è stato provato il fermo ed il connesso danno.

Spese secondo soccombenza e liquidate in dispositivo secondo i valori minimi di cui al D.M. n. 55 del 2014.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione, eccezione disattese così provvede, in accoglimento parziale della domanda:

- - Condanna X srl, in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento in favore della parte ricorrente della complessiva somma di Euro 37.839,36, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici I.S.T.A.T. ed interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dalla data di maturazione delle singole competenze al saldo;
- - condanna la società convenuta al pagamento delle spese di giudizio, che liquida complessivamente in Euro 4.650,00 di cui Euro 607,00 per spese forfettarie, oltre Iva e Cpa come per legge.

Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, il 29 maggio 2018.

Depositata in Cancelleria il 29 maggio 2018.

NOVIELLO & MORAZZONI SANGALLI
CALLERI

© Copyright Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A.
2024

07/05/2024